

MER 12 DICEMBRE 2018

## **GARANTE DELLA PRIVACY - IL DATORE DI LAVORO NON PUÒ COMUNICARE AD UNA ORGANIZZAZIONE SINDACALE LA NUOVA SIGLA ALLA QUALE HA ADERITO UN SUO EX ISCRITTO**

Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all'originaria sigla di appartenenza.

È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un'istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all'Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l'appartenenza sindacale

A giustificazione del proprio comportamento l'Azienda ha affermato, tra l'altro, di aver ritenuto necessario informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l'organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale.

Le informazioni sull'adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili - ha osservato l'Autorità - ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.

In questo caso invece l'amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell'affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l'iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti.

A conclusione dell'istruttoria il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell'Azienda, pur difforme dalla disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l'adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio.

L'Autorità si è riservata però di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l'illecita comunicazione dei dati sindacali.

Fonte: [www.garantedellaprivacy.it](http://www.garantedellaprivacy.it)

per approfondimenti e documentazione : [CLICCA QUI](#)